



Comune di Zermeghedo
Provincia di Vicenza
Piazza Regau', 1

Tel. 0444/484815 fax 0444/686260
Indirizzo e-mail: segreteria@comune.zermeghedo.vi.it
P.I. 00539070243

LIMITI CRITERI E MODALITA'
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE , STUDIO O RICERCA OVVERO DI
CONSULENZA

(Articolo 3, commi 55, 56 e 57 L. 24 dicembre 2007 n° 244, articolo 7, come modificata dall'art. 46 della L. 133 del 06 agosto 2008.)

APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

approvato con delibera di G.C. n. 8 del 05.02.2009

INDICE E SOMMARIO

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.

ARTICOLO 4 – PROGRAMMA E LIMITE DI SPESA ANNUO

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 8 – GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ARTICOLO 11 – DIVIETO D’USO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE PER FUNZIONI ORDINARIE DELL’ENTE: LAVORO SUBORDINATO.

ARTICOLO 12 - VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 13 – RINVIO.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme disciplinano, ai sensi dell'articolo 3, commi 55-56, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244, dell'articolo 7, comma 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come modificato dal D.l. 4/7/2006, nr. 233, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, così come sostituiti dall'art. 46 della L. 06/08/2008 n. 133 e dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei al Comune, Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento all'ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e cioè:

- Incarichi affidati a soggetti esercenti attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale e continuativa;
- Incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- Incarichi di studio , ricerca , consulenza affidati a persone fisiche.

2. Le norme non si applicano: ¹

a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora il Comune non sia dotato di uffici o strutture a ciò deputati;²

b) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Comune;³

c) agli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio del Comune, in tutti i casi in cui l'Ente reputi che la scelta di un determinato professionista , anche per precedenti esperienze, siano utili al buon esito della lite;

d) alla scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

3. Il Comune valorizza le professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e ricorre all'acquisizione di professionalità esterne esclusivamente per esigenze cui non è possibile fare fronte con personale in servizio.

4. Nel caso in cui si tratti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, questi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e *comprovata specializzazione anche universitaria*, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 46 della L. 133/2008. L'Ente valuterà caso per caso in relazione all'incarico da affidare il tipo di formazione adeguata da richiedere , ferma restando l'inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima. La valutazione delle capacità potenziali dei professionisti , non laureati, dovrà pertanto essere riferita sia all'abilitazione sia al percorso professionale da essi espletato.

5. Nel caso si tratti di incarichi a imprese o società, queste dovranno comunque garantire che il soggetto responsabile della prestazione nei confronti del Comune sia in possesso della specializzazione richiesta.

6. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) il Comune fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi.

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettera c) si fa riferimento agli atti che autorizzano la costituzione in giudizio del Comune, nel rispetto dei principi vigenti in materia.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presenti criteri, relativamente alla tipologia di prestazione, si intendono:

a) per "incarico di studio": lo svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; ⁴

¹ 1 Cfr. "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)", approvate dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005.

² A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito le funzioni del "Medico competente" di cui all'art. 17 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

³ A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito gli incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc. di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁴ Vedi nota 1.

b) per "incarico di ricerca": lo svolgimento di una attività di ricerca sulla base di un programma definito dal parte dell'Amministrazione;⁵

c) per "incarico di consulenza": lo svolgimento di una attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta od orale;⁶

d) per "incarico di collaborazione": l'incarico individuale di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 quando la prestazione da rendere non si sostanzia in una di quelle di cui alle lettere a), b) e c).⁷

2. Ai fini dei presenti criteri, relativamente al tipo di rapporto che si costituisce tra il Comune e l'incaricato, si intendono:

a) per "lavoro autonomo" il rapporto di lavoro di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile con un soggetto che esercita professionalmente tale attività, comprese quelle per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

b) per "prestazione occasionale" il rapporto di lavoro di cui agli articoli da 2229 e seguenti del Codice civile con un soggetto che esercita non professionalmente tale attività; è preclusa la possibilità di affidare incarichi nella forma della prestazione occasionale per attività per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

c) per "collaborazione coordinata e continuativa" il rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n° 3), del Codice di procedura civile⁸ e dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917.⁹

d) per "attività d'impresa" l'attività esercitata dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile;

e) per "società" i soggetti di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile.

3. Si intende, infine:

a) per "Responsabile" il dipendente dell'Ente al quale sono affidate le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Art. 3 - PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.

Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, si possono conferire incarichi di cui all'art. 1 solo in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;

2. l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Comune; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

3. il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

4. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

5. dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione

⁵ vedi nota 1.

⁶ Vedi nota 1.

⁷ Vedi nota 1.

⁸ 3) ...omissis... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;

⁹ c-bis) ...omissis... rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita ...omissis...;

Art. . 4 – PROGRAMMA E LIMITE DI SPESA ANNUO

1. Il Consiglio approva il programma di cui all'articolo 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007 n° 244, così come sostituito dalla l. 133/2008 nell'ambito del quale possono essere conferiti:

- a) gli incarichi di studio o di ricerca,
- b) gli incarichi di consulenza.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 56 citato, come modificato dal citato art. 46, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

3. Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'approvazione.

Art. . 5 – PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati previa procedura comparativa.

2. In deroga al comma 1, è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;

b) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità, anche artistiche, del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50 per cento di quello originariamente fissato.

3. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non superi la somma di € 5.000,00, IVA e oneri esclusi.

4. Il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente ai sensi del comma 3 non potrà comunque superare la somma di € 8.000,00, IVA e oneri esclusi, per il medesimo soggetto per anno.

Art. 6 – PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Ai fini della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa il Responsabile provvederà, alla pubblicazione, per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, della richiesta di candidature ad assumere l'incarico.

2. L'avviso dovrà indicare:

a) l'oggetto dell'incarico che si vuole affidare;

b) la durata;

c) il corrispettivo massimo presunto;

d) i requisiti di ammissione, generali e specifici, alla procedura che i candidati all'affidamento dovranno possedere;

e) il termine entro il quale dovrà essere presentata la candidatura;

f) l'obbligo di presentare il curriculum vitae, dal quale si possa desumere l'esperienza e la particolare e comprovata specializzazione universitaria dei candidati;

g) i criteri di valutazione del curriculum.

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Le candidature, i relativi curricula, e le eventuali offerte economiche sono esaminati dal Responsabile competente, eventualmente avvalendosi dell'assistenza di altri dipendenti comunali esperti in materia o del Segretario comunale.

2. Il Responsabile effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli o mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio secondo quanto stabilito nell'avviso. E' possibile convocare per il colloquio anche solo una parte dei candidati.

3. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:

a) titoli culturali e professionali;

b) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso i soggetti pubblici o privati.

4. Il colloquio, se previsto, verterà sull'approfondimento del curriculum e sulle conoscenze professionali relative all'oggetto dell'incarico.

5. Di tutte le operazioni di valutazione viene redatto apposito verbale.

Art. 8 – GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Al termine della selezione il Responsabile predisponde una graduatoria finale che sarà pubblicata con le medesime modalità dell'avviso di selezione.

2. La graduatoria finale ha validità per due anni dalla pubblicazione e può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili, fino ad esaurimento della stessa.

3. In tutti gli atti pubblicati i dati personali sono limitati al nome e cognome, e al punteggio finale attribuito.

Art. 9 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI

1. Del conferimento degli incarichi e dei successivi pagamenti viene data pubblicità ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n° 662;

b) articolo 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;

c) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n° 244, così come sostituito dall'art. 46 della L. 133 del 06/08/2008.

Art. 10 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile competente della corrispondenza della prestazione, nei termini contrattuali, secondo le modalità previsto nel vigente regolamento comunale di contabilità.

2. Il pagamento del corrispettivo avviene secondo quanto pattuito nel contratto, per i rapporti di durata superiore ai due mesi è possibile il pagamento di acconti mensili.

3. Di norma non è consentita l'erogazione di parte del corrispettivo in forma anticipata.

Art. 11 – DIVIETO D’USO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE PER FUNZIONI ORDINARIE DELL’ENTE: LAVORO SUBORDINATO.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 12 - VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto all’assunzione dei relativi atti.

Art. 13 – RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli atti regolamentari dell’Ente, compresi i criteri generali sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alla legislazione vigente.

ART. 46 L. 133 DEL 06/08/2008

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, *con modificazioni*, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, *convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso.*».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo *degli enti territoriali.*».

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)."

Articolo 3

...omissis...

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. ...omissis...

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

Articolo 1

...omissis...

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Articolo 53

...omissis...

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Art. 7

Gestione delle risorse umane

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

“Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, approvate dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nell’Adunanza del 15 febbraio 2005.

...omissis...

Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione dei commi 11 e 42:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. L’esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall’ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

Restano fuori dell’oggetto dei commi 11 e 42 anche i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

L’esclusione di questo tipo di rapporti si ricava, del resto, dalla stessa legge n. 311/2004 la quale, al comma 116 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, comprese regioni, province e comuni, possono avvalersi, nel 2005, di personale a tempo determinato, esclusa la nomina del direttore generale dei Comuni (art. 108 d. lgs. n. 267/2000), “con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono quindi utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano perciò il ricorso agli incarichi esterni.

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura che prevede la continuità della prestazione e un potere di direzione dell’amministrazione, appaiono distinti dalla categoria degli incarichi esterni, caratterizzata dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione. Resta fermo, peraltro, che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma,

per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione e all'invio alla Corte dei conti, secondo le previsioni dei commi 11 e 42.

...omissis...